

PUNTI CONTROVERSI DEI CONTRATTI AGRARI

PREMESSA

Da quasi due mesi si sta discutendo, alla Camera, il disegno di legge riguardante le nuove « norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola ».

Anche se la discussione procede con scarso interesse dei deputati (si calcola che, in media, assista al dibattito soltanto una quarantina di deputati) (1), il problema è assai importante, non tanto per il significato politico che gli viene attribuito, quanto per il rilievo economico e sociale che esso ha per il mondo contadino.

E' noto, infatti, che gli interessati alla nuova legge, su una popolazione attiva agricola di quasi 9 milioni di persone, sono costituiti da quasi 2 milioni di coloni e mezzadri, e da circa 750.000 piccoli affittuari, di modo che, in complesso, il progetto di legge riguarda quasi 3 milioni di lavoratori che coltivano circa 10 milioni di ettari (affittuari, Ha. 4.400.000; mezzadri e coloni, Ha. 5.100.000), ossia più di un terzo della superficie produttiva nazionale, che è di Ha. 28.500.000 (2).

La nostra Rivista ha già trattato ampiamente la questione della riforma dei patti agrari, illustrandone il significato e l'importanza, sostenendone la convenienza e la necessità, e schierandosi apertamente per la giusta causa permanente e per tutte quelle innovazioni sostanziali del nostro diritto agrario, che mirano a creare un clima di maggiore giustizia e pace sociale nelle nostre campagne, e che furono già accolte dal progetto Segni, quale era stato approvato dalla Camera nel novembre del 1950 (3).

Purtroppo, il progetto Segni, svuotato in parte del suo contenuto innovatore durante la discussione al Senato, è caduto col cessare della legislatura precedente, non essendo stato approvato da entrambe le Camere, prima del loro scioglimento.

Sotto la nuova legislatura, furono presentati quattro progetti, di cui tre d'iniziativa parlamentare, e uno d'iniziativa governativa. Dei tre progetti d'iniziativa parlamentare, uno fu presentato dall'on. Sampietro Giovanni ed altri deputati socialcomunisti (7 ottobre 1953), uno dal deputato liberale Ferrari Riccardo (29 aprile 1954), e uno dall'on. Gozzi ed altri deputati d.c. (11 maggio

(1) *La Stampa*, 15 febbraio 1957, p. 5.

(2) A. SERPIERI, *La struttura sociale dell'agricoltura italiana*, Edizioni italiane, Roma, 1947, p. 110.

(3) A. TOLDO, *Il Problema della riforma dei contratti agrari*, in *Aggiorn. Sociali*, (marzo) 1955, pp. 97-112 (rubr. 411); *Legittimità dell'Istituto della giusta causa*, in *Aggiorn. Sociali*, (aprile) 1955, pp. 145-160 (rubr. 411).

1954). Il disegno d'iniziativa governativa fu presentato il 21 febbraio 1956 dal Ministro dell'Agricoltura, on. **Emilio Colombo**, ed è quello che si sta attualmente discutendo alla Camera dei Deputati.

Per aiutare i Lettori a seguire il dibattito, richiamiamo brevemente la **posizione dei vari progetti** circa la durata dei contratti, il principio della giusta causa, il diritto di prelazione e la quota di riparto fissata per la mezzadria.

ALCUNE POSIZIONI DEI VARI PROGETTI

1) Durata dei contratti agrari.

La **durata dei contratti agrari** varia secondo che si tratta di contratto di affitto (a coltivatore diretto o a conduttore), di mezzadria o di colonia parziaria.

a) La **durata del contratto d'affitto a coltivatore diretto** è prevista di 6 anni nei progetti Sampietro (art. 24), Gozzi (art. 1) e Colombo (art. 6), di 9 anni nel progetto Ferrari (art. 12); mentre quella del **contratto d'affitto a conduttore** è di 9 anni, secondo i progetti Sampietro (art. 24), Ferrari (art. 12) e Colombo (art. 6), di 12 anni, secondo il progetto Gozzi (art. 1).

b) La **durata del contratto di mezzadria** è di almeno 2 anni, secondo il progetto Sampietro (art. 10), di 3 anni secondo i progetti Ferrari (art. 6) e Colombo (art. 6), di 4 anni secondo il progetto Gozzi (art. 1).

c) La **durata del contratto di colonia parziaria** è di almeno 2 anni secondo i progetti Sampietro (art. 45) e Ferrari (art. 26), di 3 anni secondo il progetto Colombo (art. 6), di 4 anni secondo il progetto Gozzi (art. 1).

2) Problema della « giusta causa » per le disdette.

Connesso con la durata dei contratti agrari è il **principio o istituto della « giusta causa »**, che consiste in un disposto giuridico, in forza del quale i proprietari, allo scadere del contratto, possono disdettare i loro contadini **solo in quei casi e per quei motivi ragionevoli e gravi**, che sono tassativamente indicati e chiaramente definiti dalla legge, e non con la piena libertà, avuta nel passato, prima dell'attuale blocco delle disdette.

Come è noto, i contadini anche cattolici, ci tengono molto a questo principio, sia perchè esso risponde all'aspirazione, oggi diffusa, di una *certa stabilità di dimora e di lavoro*, sia perchè, se trovano giusto che il proprietario, in forza del suo diritto di proprietà possa esigere una parte dei prodotti del fondo, non trovano altrettanto giusto che, alla scadenza dei contratti, possa sfrattare, *ad libitum*, le famiglie dei propri contadini, senza delle ragioni gravi ed obiettive, che giustifichino una tale misura.

Tutti i progetti di riforma (salvo quello dell'on. Ferrari), trattano del principio della giusta causa, indicandone la durata e i vari casi, in cui esso può trovare la sua applicazione.

Secondo il progetto Sampietro (art. 3), il principio della giusta causa ha un **valore permanente**, ossia il proprietario non può

mai disdettare i propri contadini, all'infuori dei casi indicati dalla legge. Invece, secondo i progetti Gozzi (art. 3) e Colombo (art. 8), il principio trova applicazione soltanto alle prime tre scadenze dei contratti. Alla quarta scadenza, ossia dopo il ciclo di 18 anni, se si tratta di affitto a coltivatori diretti, di 12 anni, se si tratta di coloni parziari o di mezzadri (il progetto Colombo ai mezzadri concede 15 anni), il proprietario riacquista piena libertà di azione.

Quanto alle cause che possono giustificare la disdetta, quelle indicate dal progetto Sampietro (art. 3), sono le seguenti:

- a) quando vi sia, da parte del contadino, una grave inadempienza contrattuale, con riguardo alla buona conduzione del fondo;
- b) quando il contadino abbia commesso fatti di tale rilievo da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie di contratto, la rinnovazione del rapporto;
- c) quando il locatore o concedente vuole eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria, approvata dall'Ispettorato provinciale della Agricoltura;
- d) quando il locatore o concedente vuole coltivare il fondo direttamente o per mezzo di parenti o affini sino al quarto grado;
- e) quando il locatore o concedente vuole dare a fondo una diversa definitiva destinazione di carattere non agricolo;
- f) quando il contadino sia proprietario di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia.

Il progetto Gozzi (art. 3) accoglie tutte queste cause, e ne aggiunge altre due, ossia:

- a) quando il locatore vuole condurre il fondo personalmente, esercitando la funzione direttiva dell'azienda;
- b) quando la capacità lavorativa della famiglia del mezzadro è insufficiente alle esigenze della coltivazione, salva la possibilità di stralciare e concedere ad altri la parte esuberante del fondo.

Il progetto Colombo (art. 9) ha accolto tutte le cause indicate nei progetti precedenti, sostituendo quella della « destinazione definitiva del fondo a sfruttamento non agricolo » (cosa più che ovvia), con quella della « vendita del fondo stesso ».

3) Diritto di prelazione e suo esercizio.

Il diritto di prelazione consiste nel fatto che « in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi a mezzadria, a colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario è preferito a parità di condizioni ».

Questo diritto è completamente ignorato dal progetto Ferrari, ed apertamente riconosciuto dagli altri progetti, i quali ne disciplinano accuratamente l'esercizio.

- a) Per fruire di questo diritto, il lavoratore non deve essere proprietario, o enfiteuta di un fondo sufficiente per assorbire la forza lavorativa della sua famiglia, e deve trovarsi sul fondo almeno da due anni, secondo i progetti Sampietro (art. 6) e Gozzi (art. 8), almeno da quattro anni, secondo il progetto Colombo (art. 18);

b) i progetti Gozzi (art. 10) e Colombo (art. 20) vietano per 5 anni la vendita del fondo acquisito per prelazione (il progetto Sampietro ignora completamente la questione);

c) nel caso di alienazione di un complesso aziendale, costituito da più fondi o poderi (p. es., alcune fattorie toscane), secondo i progetti Sampietro (art. 8) e Colombo (art. 18), la prelazione non ha effetto se non sia esercitata contemporaneamente da tutti gli aventi diritto. Il progetto Sampietro aggiunge che « gli acquirenti sono tenuti a utilizzare congiuntamente le attrezzature dell'azienda di uso comune, per un periodo di 5 anni, a mezzo di una società cooperativa, costituita tra gli acquirenti » (art. 8).

4) Quota di riparto nella mezzadria.

Quanto al riparto dei prodotti, praticato nella mezzadria, il progetto Ferrari (art. 9) mantiene la quota tradizionale del 50% (« i prodotti e gli utili del podere sono divisi a metà fra concedente e mezzadro »), pur permettendo qualche aggiustamento di carattere locale, da stabilirsi nei capitolati provinciali. Invece, i progetti Sampietro (art. 15), Gozzi (art. 14) e Colombo (art. 34) assegnano « al mezzadro una quota di riparto pari al 53% dei prodotti e degli utili del fondo ».

Il progetto Sampietro (art. 15) porta la quota del mezzadro al 60% « per i poderi compresi in zone ad altitudine non inferiore a 400 metri e caratterizzati da notevole prevalenza di seminativi e pascoli di bassa produttività ». Il progetto Gozzi (art. 14) afferma lo stesso principio, estendendolo a tutti i poderi a basso reddito, anche se si trovassero ad un'altitudine inferiore a quella indicata.

Il progetto Colombo non ha accettato questa discriminazione, forse per la stessa ragione politica per cui si è abbandonato il vecchio progetto Segni, ossia — in concreto — per non scontentare qualche partito di centro e non mettere in pericolo l'attuale formula governativa. Sappiamo che anche alcuni cattolici non trovano giustificate o, comunque, non vedono volentieri queste condizioni di favore riservate ai mezzadri dei poderi a basso reddito, a scapito dei proprietari.

Evidentemente, si tratta di una materia, sulla quale si può consentire o dissentire, a seconda del punto di vista sotto cui la si considera. Tuttavia non si può in nessuna maniera tacciare di comunismo coloro che invocano un migliore adeguamento tra il lavoro del mezzadro di montagna e la sua ricompensa, se è vero che i Papi hanno più volte affermato che, normalmente, il lavoratore, dalla propria fatica, che assorbe abitualmente la sua intera giornata, ha diritto di ricavare quanto è necessario per il mantenimento proprio e della sua famiglia, mentre, pur affermando che il capitale deve partecipare ai risultati della produzione, non hanno mai detto che il reddito di un terreno, o di un edificio o di una somma di danaro prestata ad altri, in qualsiasi caso (ossia qualunque sia la estensione e la fertilità del terreno, l'ampiezza e la posizione dell'edificio, l'entità della somma, ecc.) debba essere tale da bastare al mantenimento e ai vari bisogni del suo proprietario.

Antonio Toldo